

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Dipartimenti Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO


Corso per LAVORATORI

”FORMAZIONE GENERALE

**Salute e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro”**

4 ore





Dipartimenti Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

Il pacchetto formativo è stato curato dal gruppo regionale SPSAL SCUOLA – FORMAZIONE, in collaborazione con i gruppi regionali EDILIZIA e AGRICOLTURA.

Componenti gruppo SCUOLA-FORMAZIONE- rappresentanti dell’Az USL RER

BOLOGNA - Piretti Fabio

FERRARA - Rometti Maria Cristina

IMOLA – Baroncini Roberto

MODENA - Bernardini Mara

PARMA - Rapacchi Davide


PIACENZA - Sergi Giuseppe

REGGIO EMILIA - Gallinari Lia – coordinatore

ROMAGNA - Bertoldo Michele (CESENA) - Fabbri Loris (RIMINI) - Mazzavillani Marilena

(FORLI) - Orrico Raffaele (RAVENNA)


Un particolare ringraziamento a Sormani Francesca (Piacenza) gruppo RER AGRICOLTURA e Rossi Lauro (Ferrara) gruppo RER EDILIZIA.



D. Lgs. 09.04.08 n. 81



**TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**



**Accordo Stato-Regione
21.12.2012
Formazione Lavoratori**

FORMAZIONE GENERALE 4 ORE

TITOLO I – D.LGS 81/08

Contenuti

Quadro normativo in igiene e sicurezza

**Concetti di Rischio, Danno, Prevenzione e
Protezione**

**Obblighi responsabilità diritti doveri e sanzioni
soggetti aziendali**

**Organizzazione della prevenzione aziendale e
gestione emergenza**

Organi di assistenza, vigilanza e sanzioni



D.Lgs. 81/08

**TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI
Contenuti Formazione Generale

TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III
**USO DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI**

TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO V
**SEGNALETICA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO**

TITOLO VI
**MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI**



D.Lgs. 81/08

**TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**

TITOLO VII
**ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI**


TITOLO VIII
AGENTI FISICI

TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO X
**ESPOSIZIONE AD AGENTI
BIOLOGICI**

TITOLO XI
**PROTEZIONE DA ATMOSFERE
ESPLOSIVE**

TITOLO XII
**DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE
E DI PROCEURA PENALE**



D.Lgs. 81/08

**TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**


**TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI**

ALLEGATI

STILI DI VITA

**FUMO – ALCOL
STUPEFACENTI
SOSTANZE PSICOTROPE**

MISURE DI PREVENZIONE



DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO


Corso per LAVORATORI

”FORMAZIONE GENERALE

**Salute e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro”**

D.Lgs. 81/08

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI



D.Lgs. 81/08

TITOLO I PRINCIPI COMUNI

Disposizioni generali
Gestione della prevenzione nei luoghi di
lavoro

Definizioni

Campo di applicazione

Misure generali di tutela – Valutazione dei rischi

Obblighi del datore lavoro, dirigente, preposto

Obblighi dei lavoratori

Obblighi dei progettisti

Contratti d'appalto




Servizio di Prevenzione e Protezione

Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi




D.Lgs. 81/08

TITOLO I PRINCIPI COMUNI

Sorveglianza Sanitaria

Sorveglianza sanitaria

Titoli e requisiti del medico competente



D.Lgs. 81/08

TITOLO I PRINCIPI COMUNI

Gestione delle emergenze

Disposizioni Generali

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Primo soccorso e prevenzione incendi



D.Lgs. 81/08

**Consultazione e Partecipazione dei
lavoratori**

Informazione e Formazione dei lavoratori

TITOLO I PRINCIPI COMUNI

**Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza**

**Attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza**

Informazione ai lavoratori

**Formazione e addestramento dei
lavoratori**



D.Lgs. 81/08

Assistenza Vigilanza

TITOLO I PRINCIPI COMUNI

Assistenza

Vigilanza

Sanzioni



D.Lgs. 81/08

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI


Misure per la salute e sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili

Committente

Responsabile dei lavori

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione



DEFINIZIONI

COMMITTENTE

Persona per conto del quale l'opera viene realizzata

RESPONSABILE DEI LAVORI


Persona che può essere incaricata dal committente per svolgere i compiti previsti del Decreto 81/08 . E' responsabile del procedimento.


COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE

Persona incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione del Piano di sicurezza e coordinamento, predispone il fascicolo dell'opera.

COORDINATORE SICUREZZA ESECUZIONE

Persona incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori, di seguire l'opera durante la sua realizzazione.






FINE

Titolo I - D.Lgs. 81/08



DEFINIZIONI

LAVORATORE



Persona che *indipendentemente dalla tipologia contrattuale*, svolge una attività lavorativa nell'ambito della organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, *con o senza retribuzione*, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi familiari.

Equiparato a lavoratore:

- Socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto
- Soggetti beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ..

-Allievo di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione.

(non concorrono alla determinazione del numero di lavoratori)

- Volontari vigili del fuoco, protezione civile e servizio civile



DEFINIZIONI


DATORE DI LAVORO (D.d.L.)

PRIVATO

- Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
- Soggetto che ha la responsabilità dell'impresa o *unità produttiva* (stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

PUBBLICO

Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non con qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.




DEFINIZIONI

DIRIGENTE

Persona che ATTUA le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

PREPOSTO

Persona che SOVRINTENDE alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa



DEFINIZIONI

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)


Persona designata dal D.d.L. in possesso di attitudini e capacità adeguate

ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (A.S.P.P.)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

Persona/e elette o designate per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza durante il lavoro



DEFINIZIONI


MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di :

- Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- Autorizzazione ex art. 55 D.Lgs. 277/91;
- Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale

PREVENZIONE

Complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno




CAMPO DI APPLICAZIONE

IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA' PRIVATI O PUBBLICI E A
TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO:
TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI DURANTE IL LAVORO

SI APPLICA
(Esempi)

- Se vi sono lavoratori dipendenti o ad essi equiparati
- Industria
- Artigianato
- Commercio
- Ferrovie
- Ospedali, Case di Cura Istituti di Credito, Assicurazione
- Studi professionali
- Amministrazioni Statali e Locali




CAMPO DI APPLICAZIONE

**IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA' PRIVATI O PUBBLICI E A
TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO:
TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI DURANTE IL LAVORO**

SI APPLICA tenendo conto
delle particolari esigenze
connesse al servizio
espletato


- Forze Armate e di Polizia
- Dipartimento Vigili del fuoco
- Soccorso pubblico e difesa civile
- Servizi di Protezione Civile
- Strutture giudiziarie, penitenziarie
- Università
- Istituti di istruzione di ogni ordine e grado
- Organizzazioni di volontariato
- Mezzi di trasporto aerei e marittimi



MISURE GENERALI DI TUTELA

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per attrezzature di lavoro, sostanze, sistemazione
ambienti di lavoro,
processi produttivi, macchine, impianti



MISURE GENERALI DI TUTELA

**ELIMINAZIONE
RIDUZIONE
RISCHI ALLA
FONTE**

Riduzione dei rischi alla fonte

Sostituzione pericolo con minor pericolo

Eliminazione dei rischi o, se non possibile, riduzione al minimo

Rispetto principi ergonomici


Limitazione al minimo degli esposti al rischio

Attenuazione lavoro monotono e ripetitivo

Priorità protezione collettiva rispetto protezione individuale

Limitazione agenti chimici, fisici, biologici

**PROGRAMMAZ.
DELLA
PREVENZIONE**



MISURE GENERALI DI TUTELA

ORGANIZZAZIONE GESTIONE



Controllo sanitario dei lavoratori


Allontanamento per motivi sanitari

Misure di emergenza

Segnali di avvertimento e sicurezza

**Manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine, impianti, dispositivi di
sicurezza**

**Informazione, formazione, consultazione,
partecipazione, istruzioni adeguate ai
lavoratori**




CONCETTI GENERALI - DEFINIZIONI



LAVORO

PERICOLO

Potenziale fonte di danno
Fonte di possibili lesioni o danni alla salute
(UNI EN 12100-1)





RISCHIO

Combinazione di **P**robabilità e gravità di
possibili lesioni o **D**anni alla salute in
situazioni pericolose
(UNI EN 12100-1)




NESSUN
EVENTO

EVENTO
SFAVOREVOLE



NESSUN
DANNO


DANNO



P = PROBABILITA' di ACCADIMENTO

La definizione della **probabilità di accadimento (P)** fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la possibilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

P	Livello	Definizione / Criteri
3	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none">- Esiste una correlazione diretta tra mancanza rilevata e verificarsi del danno ipotizzato- Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili- Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe stupore
2	Probabile	<ul style="list-style-type: none">-La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto- E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa
1	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none">- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità



D = DANNO (GRANDEZZA DEL DANNO CHE L'EVENTO PUÒ CAUSARE)

La definizione della **scala di gravità del Danno (D)** fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno

D	Livello	Definizione / Criteri
3	Grave	<ul style="list-style-type: none">- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o letale.- Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti.
2	Medio	<ul style="list-style-type: none">- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.- Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none">- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

N.B.: Ai fini della predisposizione delle misure di sicurezza deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame; anche se il dato aziendale mostra un basso numero di incidenti di quel tipo, di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.



VALUTAZIONE DEI RISCHI: $R = P \times D$

Definiti Probabilità (**P**) e gravità (**D**) del Danno, il rischio **R** viene calcolato con la formula $R = P \times D$ e si può rappresentare in una matrice, avente in ascisse la gravità ed in ordinate la probabilità attesa del suo verificarsi

P	3	3	6	9	
	2	2	4	6	
	1	1	2	3	
		1	2	3	D


Tale rappresentazione è il punto di partenza per la **definizione delle priorità** degli interventi di prevenzione e protezione da adottare.

La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare



$R \geq 6$ = Azioni correttive immediate

$3 \geq R \leq 4$ = Azioni correttive da programmare con urgenza

$1 \geq R \leq 2$ = Azioni correttive / migliorative da programmare nel breve-medio termine



FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO



FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALE

**RISCHIO
INFORTUNI**


**RISCHIO da
MOVIMENTAZIONE
MANUALE CARICHI**

**RISCHIO
CHIMICO**

**RISCHIO da
STRESS LAVORO
CORRELATO**

**RISCHIO
FISICO**

**RISCHIO
BIOLOGICO**



RISCHIO INFORTUNI



IMPIGLIAMENTO

INTRAPPOLAMENTO

SCHIACCIAMENTO

TRASCINAMENTO




PROIEZIONE

MECCANICO

CESOIAMENTO

ATTORCIGLIAMENTO

CONTATTO - TAGLIO



URTO

PERFORAZIONE

ATTRITO - ABRASIONE




RISCHIO INFORTUNI

ELETTROCUZIONE

CONTATTO DIRETTO

CONTATTO INDIRETTO




RISCHIO CHIMICO




RISCHIO CHIMICO

Rischio dovuto a sostanze inquinanti che interagiscono con l'organismo umano e che possono provocare patologie acute, croniche e irreversibili




RISCHIO FISICO

RUMORE



MACCHINE


IMPIANTI



RISCHIO FISICO

MICROCLIMA

TEMPERATURA, UMIDITA',
VENTILAZIONE




RISCHIO FISICO




ABBAGLIAMENTO

ILLUMINAZIONE




LUCE SCARSA



RISCHIO FISICO

**RADIAZIONI
OTTICHE
ARTIFICIALI**



**LASER, SALDATURA
AD ARCO**


**CAMPI
ELETTROMAGNETICI**



MICROONDE

VIBRAZIONI

**UTENSILI AD ARIA
COMPRESSA**



RISCHIO FISICO

VIDEOTERMINALI



DISTURBI
MUSCOLO-
SCHELETRICI




DISTURBI
OCULO-VISIVI



RISCHIO DA MMC

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CERVICALGIE, LOMBALGIE, DISCOPATIE, SINDROME DEL TUNNEL CARPALE



RISCHIO BIOLOGICO

BATTERI

LAVORAZIONI CON OLII

PRODOTTI ANIMALI

PROVENIENZA UMANA

**FUNGHI
MUFFE**

LAVORAZIONI ALIMENTARI

PRODOTTI ANIMALI

LAVORAZIONI AGRICOLE

VIRUS

PRODOTTI ANIMALI

PROVENIENZA UMANA

PARASSITI

LAVORAZIONI CON ANIMALI

PROVENIENZA UMANA



RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO

**ANSIA
RESPONSABILITA'**

**RITMI
ECESSIVI**

**MONOTONIA
RIPETITIVITA'**

**TURNI DI
LAVORO**

**PRESSIONE
INGIUSTIFICATA
DEI SUPERIORI**


MANSIONI SUPERIORI

LAVORO A COTTIMO

CATENA DI MONTAGGIO

LAVORO NOTTURNO


MOBBING



RAPPORTO RISCHIO - DANNO

CAUSA

Rischio



EFFETTO

Danno

CHIMICO

FISICO

BIOLOGICO

INFORTUNI


ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

MOVIMENTAZIONE
MANUALE CARICHI

INFORTUNIO

**MALATTIA
PROFESSIONALE**

**MALATTIA
ASPECIFICA**




DANNO

**Lesione fisica o
alterazione dello stato di salute**

INFORTUNIO

**Incidente
determinato da una causa
violenta in occasione di lavoro
dal quale derivi la morte o una
invalidità permanente o una
inabilità temporanea**



MALATTIA PROFESSIONALE

Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea


Per provocare una *malattia professionale* i fattori di rischio devono essere presenti nell'ambiente in determinate quantità

Es: Asbestosi
Saturnismo
Ipoacusia

MALATTIA ASPECIFICA


Insieme di malattie fisiche o psichiche non direttamente collegabili ad una causa determinata, ma riconducibili almeno in parte ad uno o più fattori presenti nell'ambiente di lavoro

Es: Stanchezza
Insonnia




PREVENZIONE

Insieme di azioni che hanno lo scopo di mantenere lo stato di salute, inteso come benessere psico-fisico dell'uomo



PREVENZIONE PRIMARIA





PREVENZIONE SECONDARIA





PREVENZIONE PRIMARIA

Insieme di azioni e/o interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro (es. relativo ad inquinanti aerodispersi)





PREVENZIONE PRIMARIA

Insieme di azioni e/o interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro (es. relativo ad inquinanti aerodispersi)



PREVENZIONE PRIMARIA


Insieme di azioni e/o interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro (es. relativo ad inquinanti aerodispersi)



PREVENZIONE SECONDARIA


Ricerca di alterazioni
precliniche negli organi, prima che si manifesti la malattia

**SORVEGLIANZA
SANITARIA**
per gli esposti a fattori
di rischio professionali



**Accertamenti Sanitari
Preventivi:**
prima dell'assunzione per
il rilascio dell'idoneità

**Accertamenti Sanitari
Periodici:**
per la verifica e il controllo
dello stato di salute




CACCIA AI RISCHI




Tratto da "La sicurezza per tutto l'anno" - Agenda 1998
Per gentile concessione di: Gruppo MODULO UNO - Torino





Tratto da "La sicurezza per tutto l'anno" - Agenda 1998
Per gentile concessione di: Gruppo MODULO UNO - Torino



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

OBBLIGHI NON DELEGABILI



Elabora, custodisce e aggiorna
il Documento contenente:
- Valutazione dei rischi
- Misure di prevenzione
- Programma di attuazione

R.L.S. (consultazione)

R.S.P.P. + Med. Comp.

Responsabilità di valutazione
e attuazione continuativa

Designa Responsabile S.P.P. (anche
esterno)



PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE

Nomina, nei casi previsti, il Medico Competente

Designa le squadre di emergenza (pronto soccorso, antincendio)

Designa, se dovuti, gli Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione

Adempie agli obblighi di informazione - formazione - addestramento

Fornisce i Dispositivi di Protezione Individuale DPI



PRINCIPALI OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e di uso dei DPI

Segnala tempestivamente al D.d.L. o al dirigente le deficienze dei: mezzi e attrezzature di lavoro, DPI e ogni altra condizione di pericolo

Frequenta appositi corsi di formazione



OBBLIGHI DEI LAVORATORI

I LAVORATORI

Devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (azioni - omissioni)

Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite da D.d.L., dirigenti, preposti

Utilizzano correttamente attrezzature di lavoro, le sostanze e preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza

Segnalano immediatamente al D.d.L., dirigenti, preposti le deficienze di macchine, impianti, dispositivi

Non manomettono dispositivi di sicurezza, segnalazione, ecc.

Non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza

Si sottopongono ai controlli sanitari previsti

Contribuiscono all'adempimento degli obblighi imposti dall'autorità competente



OBBLIGHI DI PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI, INSTALLATORI

PROGETTISTI

Rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza


Scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia

FABBRICANTI FORNITORI

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso, di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alla legislazione vigente. In caso di locazione finanziaria i beni devono essere accompagnati da attestazione di conformità.

INSTALLATORI MONTATORI

Installano e montano impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici secondo le *norme* salute e sicurezza sul lavoro e secondo le *istruzioni* dei rispettivi fabbricanti



CONTRATTO DI APPALTO E CONTRATTO D'OPERA

DATORE DI LAVORO

VERIFICA IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

FORNISCE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI


**COOPERA ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**COORDINA E PROMUOVE LA COOPERAZIONE E IL
COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE (*RISCHI DI INTERFERENZA*)
ELABORA IL DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE (DUVRI)**

**IMPRESE
APPALTATRICI**

**LAVORATORI
AUTONOMI**

L'obbligo di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DATORE DI LAVORO

ISTITUISCE IL S.P.P.

**Designa il responsabile
e una o più persone**

Organizza S.P.P.


**Fornisce al S.P.P. tutte le
informazioni necessarie**

Il S.P.P. può essere in tutto o in parte esterno all'azienda.

Sempre interno se:

- ind. a rischio rilevante
- ind. estrattive con > 50 dip
- ind. con > 200 dipendenti
- strutture ricovero e cura > 50 dip
- centrali termoelettriche
- impianti radioprotezione
- fabbricazione esplosivi

- Numero sufficiente
- Capacità adeguate
- Mezzi e tempo adeguati




SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

E' strumento del Datore di Lavoro

COMPITI

- Individua e valuta i rischi
- Elabora misure preventive e protettive
- Elabora procedure di sicurezza
- Progetta informazione e formazione
- Fornisce informazioni ai lavoratori

Riceve le informazioni necessarie dal D.d.L. e su queste è tenuto al segreto industriale



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DATORE DI LAVORO




Az. artigiane e industriali fino a 30 add.
az. agricole e zootecniche fino a 10 add.
az. pesca fino a 20 add.
altre fino a 200 add.

Escluse aziende con rischi particolari e
strutture di ricovero e cura

**SVOLGIMENTO DIRETTO
DEI COMPITI DEL S.P.P.**

Anche con supporto esterno

**Deve frequentare specifici corsi
di formazione e aggiornamento
periodico**



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RIUNIONE PERIODICA



Partecipanti:

- D.d.L. - Medico Competente
- R.S.P.P. - R.L.S.

Periodicità:


Ordinaria: minimo annuale

Straordinaria: - variazioni significative
- su richiesta del R.L.S.

Esamina:

- Documento valutazione rischi
- Andamento infortuni, malattie professionali, sorveglianza sanitaria
- Criteri per la scelta e efficacia Dispositivi Protezione Individuale
- Programmi di informazione e formazione

Nel corso della riunione possono essere individuati codici di comportamento e obiettivi di miglioramento della sicurezza.



SORVEGLIANZA SANITARIA

E' EFFETTUATA DAL:

**MEDICO
COMPETENTE**
interno, esterno,
pubblico, privato

COMPRENDE:
•ACCERTAMENTI
PREVENTIVI
•ACCERTAMENTI
PERIODICI

**VALUTAZIONE
IDONEITA' ALLA
MANSIONE SPECIFICA**



Collabora con D.d.L. e S.P.P. per misure di tutela

Visite mediche richieste dal lavoratore

Visite mediche per cambio mansione

Visite dopo assenza > 60 die continuativi

Verifica assenza di alcol-dipendenza e di
assunzione sostanze psicotrope

Cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore

Visita ambienti almeno 1 volta all'anno con
R.S.P.P.

Informazioni ai lavoratori e a R.L.S

Comunica i risultati collettivi anonimi nella
riunione periodica

Collabora con D.d.L. a organizzare il
Pronto Soccorso

Collabora all'attività di informazione,
formazione e promozione della salute



EMERGENZE - DISPOSIZIONI GENERALI

DATORE DI LAVORO

- Organizza i rapporti con l'esterno (V.V.FF., Ospedali, ecc.) per le emergenze
- Designa i lavoratori addetti alle squadre di emergenza
 - Prende provvedimenti e programma gli interventi
 - Informa i lavoratori sulle misure prese e i comportamenti da tenere
 - Osserva i diritti dei lavoratori

DECRETI MINISTERIALI

D.M. 10/03/1998

**Linee guida per la PREVENZIONE
INCENDI e per le emergenze secondo
il tipo di attività**

D.M. 388/2003

**Disposizioni sul PRONTO
SOCCORSO aziendale**




DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO

LAVORATORE

- Si allontana dal posto di lavoro o dalla zona pericolosa
- Non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa

- Nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo
- Non può subire pregiudizio per tale azione a meno che non abbia commesso una grave negligenza



PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI


PRIMO SOCCORSO

- Predisporre il piano di primo soccorso
- Organizza la squadra di primo soccorso
- Designa e forma i lavoratori addetti alla squadra
- Adotta cassette di Primo Soccorso o Pacchetti di Medicazione secondo la natura dei rischi e ne garantisce il controllo periodico



PREVENZIONE INCENDI

- Predisporre il piano di Emergenza (ove previsto)
- Effettua le esercitazioni di evacuazione (ove previsto)
- Organizza la squadra di prevenzione incendi ed evacuazione
- Designa e forma i lavoratori addetti alla squadra
- Organizza i controlli periodici dei presidi antincendio



CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

**RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (R.L.S.)**




ELETTO

- oltre i 15 dipendenti dai lavoratori tra le R.S.U.
- fino a 15 dipendenti tra i lavoratori o tra più aziende (ambito territoriale / comparto)

NUMERO MINIMO

- 1 → fino a 200 dipendenti
- 3 → da 201 a 1000 dipendenti
- 6 → oltre i 1000 dipendenti



ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

E' consultato

- Sulla valutazione e prevenzione dei rischi
- Nella designazione degli addetti al S.P.P., antincendio, evacuazione, pronto soccorso, Medico Competente

Ha libero accesso ai luoghi di lavoro

Riceve

- Valutazione dei rischi e documentazione su prevenzione rischi, su sostanze, organizzazione, ambiente lavoro, ecc.
- Informazioni dall'Organo di Vigilanza

Viene adeguatamente formato

Opera

- Promuove individuazione e attuazione delle misure di prevenzione
- Fa osservazioni all'Organo di Vigilanza in visita
- Fa proposte sull'attività di prevenzione
- Segnala al R.S.P.P. i rischi individuati
- Ricorre all'Organo di Vigilanza in caso di necessità

Partecipa alle riunioni periodiche



INFORMAZIONE AI LAVORATORI

**IL D.d.L. DEVE
INFORMARE CIASCUN
LAVORATORE SU**



Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività

Misure e attività di protezione e prevenzione

Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali


Responsabile S.P.P. e Medico Competente

Sostanze pericolose

Antincendio, evacuazione, pronto soccorso

Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza

**Il contenuto della informazione
deve essere facilmente comprensibile**



FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

IL D.d.L. DEVE
FORMARE
CIASCUN
LAVORATORE

Formazione sufficiente e adeguata in
materia di sicurezza e salute con
particolare riferimento al proprio posto di
lavoro e alle proprie mansioni

Durante orario di lavoro


In modo periodico

- All'assunzione
- Cambio mansione
- Cambio attrezzature,
tecnologie, sostanze

In modo particolare per il R.L.S.

In modo mirato gli addetti
all'antincendio, ecc.

Il contenuto della formazione
deve essere facilmente comprensibile




FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI


**IL D.d.L. DEVE
ADDESTRARE
CIASCUN
LAVORATORE**

- All'assunzione
- Al cambio mansione
- Al cambio di attrezzature, tecnologie, sostanze
- Se necessari, all'uso di DPI di 3.a categoria e dei dispositivi di protezione dell'udito

L'addestramento deve essere fatto da persona esperta sul luogo di lavoro



SOGGETTI 81/08	LEGGI	DURATA
Datore di Lavoro autonominato RSPP	D.Lgs. 81/08 Art. 34 (D. 16.01.97 M.Lavoro-Sanità)	16 - 48 ore (c.2) aggiornamenti (c.3)
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione RSPP - non DDL	D. Lgs. 195/2003 Accordo Stato - Regioni	Mod. A 24 Mod.B da 12 a 68 Mod.C 24 aggiornamenti
Addetto SPP	D.Lgs. 195/2003	Come sopra no C
Rappresentante Lavoratori Sicurezza RLS (RLST)	D.Lgs. 81/08 Art. 37 e 48	32 ore aggiornamento
Dirigenti	D.Lgs. 81/08 Art. 15	16 ore aggiornamento
Preposti	D.Lgs. 81/08 Art. 37 com 7	8 ore aggiornamenti
Addetti Prevenzione Incendi (rischio elevato-medio-basso)	D.Lgs. 81/08 Art. 46 D.M. 10.03.98 Min. Interno	16 - 8 - 4 ore
Addetti Pronto Soccorso (gruppo A- B)	D.Lgs. 81/08 Art. 45 Decreto 388/2003	16-12 ore 4 ore ogni 3 anni
Lavoratori - generale	D.Lgs. 81/08 Art. 37 e 38	4 ore generale + 4-8-12 ore specifiche



ASSISTENZA

ENTE	COMPETENZA
I.N.A.I.L. Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro	<ul style="list-style-type: none">•Ente assicuratore del DDL, il quale paga premi proporzionali al livello di pericolosità delle lavorazioni che svolge. Indennizza i lavoratori per i giorni di assenza per infortuni e malattie da lavoro, eroga le rendite per pensioni di invalidità.•Svolge attività di informazione, formazione, consulenza, assistenza e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Eroga finanziamenti su progetti.•Svolge attività di ricerca e sviluppo.•Esegue prime verifiche e verifiche di primo collaudo su impianti con obbligo.
AZIENDA AUSL Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro	<ul style="list-style-type: none">•Svolge attività di informazione, formazione, assistenza e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non effettua attività di consulenza.



VIGILANZA



ENTE	•COMPETENZA
AZIENDA AUSL Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro	<ul style="list-style-type: none">•Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute nei luoghi di lavoro attraverso la promozione e il controllo delle condizioni di sicurezza, di igiene e di salute dei lavoratori.•Organo di vigilanza nella materia generale dell'igiene e sicurezza sul lavoro
AZIENDA USL Impiantistica Antinfortunistica	<ul style="list-style-type: none">•Unità che si occupa delle verifiche periodiche di impianti elettrici, di sollevamento, a pressione, ascensori.
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO •(ex Ispettorato del Lavoro)	<ul style="list-style-type: none">•Ente del Ministero del Lavoro che si occupa della vigilanza di alcuni aspetti della salute negli ambienti di lavoro : contributivi, e di sicurezza per alcuni comparti
•VVF Vigili del Fuoco	<ul style="list-style-type: none">•Ente competente in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio.•Organo di vigilanza in materia di Prevenzione Incendi
•PROCURA della REPUBBLICA	<ul style="list-style-type: none">•Ministero della Giustizia Ufficio giudiziario competente per reati penali.



ITER DI UNA ISPEZIONE

Ispezione in luogo di lavoro per:
programmazione – segnalazione - delega della Procura

Controlli di:
A) documentazione; B) ambienti; C) macchine – impianti, lavorazioni, ecc



TIPOLOGIE DI SANZIONI E PROVVEDIMENTI

SOLO ARRESTO


ARRESTO O AMMENDA

AMMENDA

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

SOSPENSIONE DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

SOSPENSIONE TITOLI ABILITATIVI (concessione edilizia...)



SOGGETTI SANZIONATI

DATORI DI LAVORO

DIRIGENTI

PREPOSTI

LAVORATORI

LAVORATORI AUTONOMI

COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE

SOCI DI SOCIETÀ SEMPLICI SETTORE AGRICOLO

MEDICI COMPETENTI

INSTALLATORI

PROGETTISTI

FABBRICANTI E FORNITORI

NOLEGGIATORI / CONCEDENTI IN USO

E
D
I
L
I
Z
I
A

COMMITTENTI

RESPONSABILI DEI LAVORI

COORDINATORI SICUREZZA



DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO

Corso per LAVORATORI


”FORMAZIONE GENERALE

**Salute e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro”**


D.Lgs. 81/08

TITOLO VII

**ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI**



VIDEOTERMINALI



DEFINIZIONI




VIDEOTERMINALI (VDT):

Le apparecchiature dotate di schermo alfanumerico o grafico costituite da personal computer, sistemi di videoscrittura, di elaborazione dati, di testi o di immagini.

Vengono esclusi da tale ambito:

- Le macchine calcolatrici
- I sistemi di videoscrittura senza schermo
- I sistemi portatili non utilizzati continuamente nei luoghi di lavoro
- I pannelli di controllo




DEFINIZIONI

LAVORATORE VIDEOTERMINALISTA:

colui che utilizza il VDT in modo sistematico o abituale per
20 ore settimanali



Il lavoro al videoterminale, di per sé non costituisce un rischio per la salute dell'operatore. È invece la sua utilizzazione in condizioni ambientali e/o organizzative inadeguate che può determinare l'insorgenza di problemi per l'integrità fisica e mentale dell'operatore.



DISTURBI

DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

Sono legati al mantenimento prolungato e fisso, talvolta non ergonomicamente esatto, della postazione di lavoro.

Possono manifestarsi con senso di pesantezza, tensione, indolenzimento, dolore muscolare a: collo, schiena, spalle, braccia, mani

DISTURBI OCULO-VISIVI

bruciore, arrossamento, prurito,
lacrimazione, visione confusa, fastidio
per la luce



DISTURBI

DISTURBI PSICOLOGICI


Questi sono disturbi difficilmente classificabili, in quanto causati normalmente da una non corretta organizzazione del lavoro o dal contenuto intellettuale dell'attività svolta, che possono indurre a fenomeni di ansia, nervosismo, irritabilità, depressione ed alterazione dell'umore



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

LE POSTAZIONI DI LAVORO AL VIDEOTERMINALE DEVONO ESSERE, A PRESCINDERE DAL NUMERO DI ORE DI UTILIZZO, CONFORMI A QUANTO CONTENUTO NELL'ALLEGATO VII


(adeguatezza dei sedili, dei piani di lavoro, dell'ambiente, ecc.)



LA POSTAZIONE DI LAVORO


LO SCHERMO VIDEO DEVE ESSERE:

- collocato correttamente in relazione alle finestre (luce)
 - regolabile secondo le esigenze dell'operatore
-
- ad una distanza di lettura di 50÷70 cm. (*accomodamento*)
 - dislocato in modo da avere il bordo superiore all'altezza degli occhi dell'operatore (*collo, cefalea muscolo-tensiva*)





LA POSTAZIONE DI LAVORO


LA COLLOCAZIONE CORRETTA IN RELAZIONE ALLE FINESTRE



Illuminazione





finestratura posta su
1 solo lato:
ottimale se a
Nord Est - Nord
Nord Ovest
dotata di schermatura
idonea



LA POSTAZIONE DI LAVORO

IL TAVOLO DI LAVORO DEVE AVERE:



- **piano**: ottimale \Rightarrow 160 x 90 cm.
 - **altezza**: regolabile da 68 ÷ 82 cm. in funzione dell'operatore ed inclinabile leggermente in avanti
-
- **spazio per le gambe**:
larghezza min. = 70 cm.
lunghezza min. = 60 cm (ginocchio)
“ “ “ = 80 cm (piedi)
 - **colore**: toni neutri (attenzione ai riflessi)
 - occorre un **canale passacavi**



LA POSTAZIONE DI LAVORO

IL SEDILE O SEDIA DEVE AVERE:

- **altezza:** variabile da 42 ÷ 55 cm. (girevole)
- **basamento:** a 5 razze, grande almeno come il piano del sedile
- **piano:** \cong 40x40 cm. concavo, anatomico, soffice e rivestito di materiale traspirante, con bordo arrotondato (compressione dei vasi e dei nervi) e possibilmente inclinabile in avanti ($< 2^\circ$) e indietro ($< 14^\circ$)
- **schienale:** regolabile in altezza e inclinazione con imbottitura lombare
- **braccioli:** non indispensabili, comunque corti e chiusi




LA POSTAZIONE DI LAVORO

POGGIAPIEDI

- **necessario** quando l'altezza minima del tavolo rimane eccessiva
- dimensioni: 40x30x15 cm
- **inclinazione:** $< 20^\circ$
- non deve scivolare

PORTADOCUMENTI

- utile per la videoscrittura
- inclinabile $30^\circ \div 70^\circ$ rispetto al piano
- posizionato alla stessa distanza dello schermo (accomodamento)



REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I LAVORATORI

Posizionare il VDT in maniera ottimale per evitare i riflessi e/o sfarfallii dello schermo:


- oscurare le finestre per migliorare la visibilità ed il contrasto
- regolare il contrasto e la dimensione dei caratteri in modo ottimale;
- inclinare il monitor per ridurre i riflessi
- utilizzare se necessario uno schermo antiriflesso;
- mantenere pulito il monitor e lo schermo protettivo



REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I LAVORATORI

- Mantenere una posizione corretta regolando la posizione del sedile e/o l'altezza del tavolo di lavoro e/o dello schermo in modo che:
- Gli occhi siano ad una distanza non inferiore a 50-70 cm dal monitor e alla stessa altezza del bordo superiore dello schermo;
- Gli avambracci siano appoggiati al piano di lavoro e i polsi non piegati;
- Angoli dei gomiti, fianchi e gambe superiori a 90°

- Utilizzare la sedia di lavoro in modo che sia orientata e rivolta verso il video
- I piedi devono essere ben poggiati a terra o, solo se necessario, su un poggipiedi
- Mouse il più possibile vicino al corpo
- Richiedere, se necessario, un leggìo portadocumenti




REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I LAVORATORI

PER CHI UTILIZZA IL VDT IN MODO SISTEMATICO:


- Effettuare interruzioni, (cambiamenti di attività) di 15 minuti ogni due ore di attività continuativa al VDT;
- Dopo un uso continuativo del VDT è necessario ripristinare la corretta impostazione della colonna vertebrale con degli opportuni esercizi e movimenti del tronco dorsale, della testa e del collo;
- Non trascurare eventuali riduzioni della capacità visiva segnalandole al medico competente;
- Sottoporsi alla visita medica specialistica se prevista




RIASSUMENDO...



LA POSTAZIONE DI LAVORO “è ottimale” quando è assicurata la flessibilità più ampia possibile in tutte le sue componenti





FINE

Titolo VII - D.Lgs. 81/08



DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO

Corso per LAVORATORI

”FORMAZIONE GENERALE

**Salute e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro”**


PROMOZIONE DELLA SALUTE

STILI DI VITA:

FUMO, ALCOL,

STUPEFACENTI E SOSTANZE

PSICOTROPE



FUMO - MISURE DI PREVENZIONE


Il divieto di fumo si applica nei locali pubblici, in quelli privati aperti al pubblico o ad utenti.



Perché?

- il fumo è una sostanza tossica, irritante, cancerogena
- il 75% del fumo generato nel fumare una sigaretta viene rilasciato nell'ambiente
- i lavoratori dipendenti sono considerati "utenti" dei locali in cui prestano la loro attività lavorativa
- si è comunque sanzionati se si fuma in presenza di donne in gravidanza e bambini fino a 12 anni di età
- il divieto di fumo **NON** si applica in abitazioni private, camere di albergo, locali idonei per fumatori, luoghi di lavoro in cui non sono presenti lavoratori dipendenti e non accede utenza
- ai datori di lavoro (o collaboratori da essi delegati) spetta il compito di vigilare sul rispetto del divieto

Le sanzioni riguardano sia i trasgressori sia i datori di lavoro che non affiggano i cartelli, non vigilino, non abbiano attuato misure attive.



ALCOL - MISURE DI PREVENZIONE

è vietato assumere alcol durante il lavoro e/o pausa pranzo per:

- chi usa gas tossici, fuochi artificiali, esplosivi, fitosanitari
- chi fa manutenzione degli ascensori
- tutte le mansioni sanitarie
- gli insegnanti
- chi lavora con il porto d'armi
- chi lavora alla guida di veicoli stradali (patente B, C, D, E)
- chi si occupa di circolazione dei treni, navi, aerei
- chi usa macchine movimento terra, carrelli elevatori
- lavori in edilizia e attività in quota oltre i 2 metri, in cave e miniere



Perché?

- essendo un divieto il tasso alcolico nel sangue deve essere zero
- occorrono 1-2 ore per smaltire un bicchiere di vino o una lattina di birra o un superalcolico
- Il metabolismo è diverso se si è uomo/donna, magro/grasso...
- l'alcol rallenta i tempi di reazione, i riflessi e la concentrazione, la percezione del pericolo
- sono previsti controlli alcolimetrici




STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

MISURE DI PREVENZIONE

MANSIONI A RISCHIO (anche per un'assunzione solo sporadica):

- uso di gas tossici, fuochi artificiali, esplosivi
- guida di veicoli stradali (patente C, D, E)
- circolazione dei treni, navi, aerei
- macchine movimento terra, carrelli elevatori



Perché?

- le sostanze stupefacenti agiscono come deprimenti, eccitanti, allucinogeni, stimolanti, narcotici, sedativi...
- le sostanze psicotrope sono ansiolitici, sonniferi, antidepressivi...
- il 40-50% dei tossicodipendenti lavora
- il 25% dei giovani lavoratori usa sostanze illegali
- l'uso di queste sostanze (anche solo sporadico) riduce i tempi di reazione, aumenta la stanchezza, diminuisce la concentrazione
aumenta il rischio di infortuni, altera la percezione del pericolo, riduce la performance lavorativa, provoca assenteismo
- sono previsti controlli per la verifica di assenza di assunzione



DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO


Corso per LAVORATORI

”FORMAZIONE GENERALE

**Salute e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro”**

D.LGS. 81/08

ALLEGATI



D.Lgs. 81/2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato I - art 14.1
Gravi violazioni ai fini della
sospensione dell'attività

Allegato II - art 34.1
Casi in cui il datore di lavoro può
essere RSPP

Allegato III A - art 41.5
Cartella sanitaria e di rischio

Allegato III B - art 40.1
Informazioni dati aggregati sanitari e
di rischio dei lavoratori

Allegato IV - art 63.1 e 63.6
Requisiti dei Luoghi di lavoro

Allegato V
artt 70.2, 72.1, 87.1.a, 87.2.a, 87.3.a
RES attrezzature prive di marcatura

Allegato VI
artt 71.3, 87.2.b, 87.3.a
Uso delle attrezzature

Allegato VII
artt 71.11, 71.13, 71.14
Verifiche di attrezzature



D.Lgs. 81/2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato VIII - art 79.1
DPI

Allegato X – art 89.1.a
Lavori edili o di ingegneria edile

Allegato XII - art 99.1
Contenuto della notifica preliminare

Allegato XIV – artt 98.1.3 e 98.1.4
Formazione coordinatori

Allegato XVI – art 91.1.b
Fascicolo dell'opera

Allegato IX
artt 81.2, 81.3, 83.1, 85.2
Distanze di sicurezza parti elettriche

Allegato XI – art 100.1
Lavori comportanti
rischi particolari

Allegato XIII – art 96.1.a
Prescrizioni di sicurezza e salute per
la logistica di cantiere

Allegato XV
89.1.h, 91.1.a, 100.1
Piani di sicurezza nei cantieri

Allegato XVII - artt 90.9.a e 97.2
Idoneità tecnico professionale



D.Lgs. 81/2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XVIII - artt 108 e 122
Viabilità nei cantieri, ponteggi e
trasporto materiali

Allegato XX – art 113.10
Costruzione ed impiego di
scale portatili

Allegato XXII – art 134.1
Pi.M.U.S.

Allegato XXIV – artt 163.1 e 163.2
Segnaletica di sicurezza

Allegato XXVI – artt 163.1 e 163.2
Segnaletica per contenitori e
tubazioni

Allegato XIX – art 112.2
Verifiche sui
ponteggi metallici fissi

Allegato XXI – artt 116.4 e 136.8
Formazione addetti ai lavori in quota

Allegato XXIII – art 140.4
Deroga per
ponti su ruote a torre

Allegato XXV – artt 163.1 e 163.2
Cartelli segnaletici

Allegato XXVII – artt 163.1 e 163.2
Segnaletica attrezzature antincendio



D.Lgs. 81/2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XXVIII
artt 163.1, 163.2, 163.3
Segnaletica ostacoli, pericoli e per le
vie di circolazione

Allegato XXX – artt 163.1 e 163.2
Segnali acustici

Allegato XXXII – artt 163.1 e 163.2
Segnali gestuali

Allegato XXXIV – art 174.3
VDT

Allegato XXXVI – art 208
Valori limite di esposizione e valori di
azione per campi elettromagnetici

Allegato XXIX – artt 163.1 e 163.2
Segnali luminosi

Allegato XXXI – artt 163.1 e 163.2
Comunicazione verbale

Allegato XXXIII
Artt 168.2, 168.3, 169.1
MMC

Allegato XXXV – artt 202.3 e 202.4
Vibrazioni

Allegato XXXVII – art 215
Radiazioni ottiche



D.Lgs. 81/2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XXXVIII
artt 222.1.d, 223.1.e, 232.2
Valori limite di esposizione ad agenti
chimici

Allegato XL
artt 228.1, 228.2, 232.2
Divieti per agenti chimici

Allegato XLII
artt 234.1.a.3, 236.4.a, 245.2.a
Elenco di sostanze, preparati e processi

Allegato XLIV – art 271.4
Attività lavorative con presenza di
agenti biologici

Allegato XLVI
artt 268.3, 271.1.a, 275.1, 279.5
Elenco agenti biologici classificati

Allegato XXXIX
artt 222.1.e, 223.1.e, 232.2
Valori limite biologici e sorveglianza
sanitaria

Allegato XLI
artt 225.2, 232.2, 237.1.d
Metodi di misurazione

Allegato XLIII
artt 234.1.c, 235.3, 245.2.a
Valori limite esposizione professionale

Allegato XLV – art 272.2.f
Segnale di rischio biologico

Allegato XLVII
artt 274.3, 275.1, 276.1
Misure e livelli di contenimento agenti
biologici



D.Lgs. 81/2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XLVIII – art 276.1
Specifiche per processi industriali

Allegato XLIX
artt 293.1, 294.2.c, 296
Ripartizione aree atmosfere esplosive

Allegato L
artt 293.2, 294.2.d, 295.1, 295.2
Atmosfere esplosive

Allegato LI – art 293.3
Segnale atmosfere esplosive

